

Comune di Moena

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL
CONTRIBUTO DI CONCESSIONE
(L.P. 05.09.1991, n. 22 e ss.mm.)**

*Approvato con deliberazione consiliare n. 18/3 del 27.06.2002
e modificato con deliberazione consiliare n. 20/2 del 29.05.2007*

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione**
- Art. 2 - Contributo di concessione**
- Art. 3 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria**
- Art. 4 - Urbanizzazione delle aree**
- Art. 5 - Calcolo dei volumi e delle superfici**
- Art. 6 - Cambio di destinazione d'uso**
- Art. 7 - Piano di lottizzazione**
- Art. 8 - Esenzione totale**
- Art. 9 - Esenzione parziale**
- Art.10 - Destinazione dei proventi delle concessioni**
- Art.11 - Rimborso delle somme pagate**
- Art.12 - Demolizione e ricostruzione**

* * * * *

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica per la determinazione e la riscossione del contributo di concessione previsto dall'art. 106 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e ss.mm. relativamente al rilascio delle concessioni edilizie nel Comune di Moena, per la realizzazione di nuove opere e costruzioni, l'ampliamento di quelle esistenti, nonché per il cambio di destinazione d'uso degli immobili, salvi i casi di esenzione totale o parziale di cui ai successivi articoli.
2. La disciplina di cui al presente Regolamento si applica, altresì, a quegli interventi soggetti ad autorizzazione o denuncia di inizio attività comportanti un aumento del carico urbanistico.

ART. 2 CONTRIBUTO DI CONCESSIONE

1. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla corresponsione da parte del concessionario di un contributo determinato dal Comune e commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, alle spese di urbanizzazione secondaria ed al costo di costruzione.
2. Le spese di urbanizzazione ed il costo di costruzione incidono nella misura di un terzo ciascuno rispetto al complessivo contributo di concessione.

3. Con deliberazione del Consiglio comunale è fissata la misura percentuale del contributo di concessione, contenuta tra il 5 ed il 15 per cento del costo medio di costruzione stabilito con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 108 della legge.

4. Il contributo di concessione è fissato per ciascuna categoria nelle percentuali di seguito indicate:

A: EDILIZIA RESIDENZIALE	
<u>CATEGORIA A1/a</u> : edilizia residenziale a scopo abitativo primario fino a 600 mc. di volume (per lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici esistenti)	5%
<u>CATEGORIA A1/b</u> : edilizia residenziale a scopo abitativo primario oltre a 600 mc. di volume (per lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici esistenti)	12%
<u>CATEGORIA A1/c</u> : edilizia residenziale stabile a scopo abitativo primario fino a 400 mc. di volume (nuove costruzioni)	5%
<u>CATEGORIA A1/d</u> : edilizia residenziale ordinaria	10%
<u>CATEGORIA A1/e</u> : opere relative alle costruzioni di cui all'art. 24-bis della L.P.22/91	20%
<u>CATEGORIA A1/f</u> : edilizia residenziale ad uso turistico stagionale e non continuativa	15%
<u>CATEGORIA A2</u> : edilizia da destinare ad alloggi per tempo libero e vacanze	15%
<u>CATEGORIA A3</u> : edilizia residenziale di lusso	15%
<u>CATEGORIA A4/a</u> : edilizia alberghiera	15%
B: COMPLESSI RICETTIVI TURISTICI ALL' APERTO	
Area	15%
Strutture ricettive permanenti	15%
C: EDILIZIA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E PER IL SETTORE TERZIARIO	
<u>CATEGORIA C1</u> : manufatti per attività agricole, manufatti per attività industriali, artigianali, di trasporto e impianti di risalita e commercio all'ingrosso	15%

<u>CATEGORIA C2</u> : manufatti commerciali, direzionali e destinati alla prestazione di servizi	15%
<u>CATEGORIA C2/A</u> : manufatti destinati alle attività sportive	5%

ART. 3

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, sono opere di urbanizzazione primaria:

- a) pubblica illuminazione;
- b) spazi di verde attrezzato;
- c) strade residenziali;
- d) spazi di sosta o di parcheggio;
- e) fognature;
- f) rete idrica;
- g) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- h) impianti cimiteriali (ex art. 26-bis L. 28.02.1990 n. 38).

2. Sono opere di urbanizzazione secondaria:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici per i servizi religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere.

Non si considerano opere di urbanizzazione primaria gli interventi di allacciamento effettuati per collegare alle reti tecnologiche, degli enti eroganti, le varie utenze e le strade di penetrazione e distribuzione interne ai Piani Attuativi, per quest'ultime qualora da parte dell'Amministrazione non venga ritenuto che sussistano i requisiti di pubblica utilità per l'acquisizione al patrimonio pubblico.

ART. 4

URBANIZZAZIONE DELLE AREE

1. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria o dell'impegno formale alla realizzazione delle stesse da

parte del richiedente la concessione, ovvero dell'impegno da parte dell'Amministrazione comunale alla realizzazione delle medesime entro i successivi tre anni.

2. Ove le opere di urbanizzazione primaria debbano essere realizzate dal richiedente la concessione edilizia, questi dovrà presentare al Comune, per l'approvazione, il relativo progetto ed attuarlo contestualmente alla costruzione oggetto della concessione edilizia. In tal caso il contributo di concessione è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (un terzo) o del minor costo delle opere realizzate, con deduzione ed accertamento del Sindaco in sede di rilascio della concessione edilizia (art. 90 della L.P. 22/91).

3. Allo scopo di assicurare il rispetto dell'obbligo assunto, l'interessato deve stipulare apposita convenzione e costituire, prima del rilascio della concessione edilizia, una cauzione fidejussoria presso un istituto di credito, pari al costo dei lavori.

4. Le opere di urbanizzazione primaria ritenute di interesse comunale passeranno in proprietà del Comune, a collaudo effettuato da parte dell'Amministrazione comunale.

5. Qualora la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria avvenga a cura del concessionario, e le opere possano essere utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi, prima del rilascio della concessione edilizia può essere stipulata apposita convenzione con il Comune per consentire un tale utilizzo e conseguentemente determinare in misura anche maggiore ad un terzo la riduzione del contributo per le spese di urbanizzazione.

6. Nel caso in cui la zona interessata alla concessione edilizia sia priva delle necessarie ed idonee opere di urbanizzazione primaria e l'Amministrazione comunale intenda eseguirle direttamente, dovrà essere promossa la deliberazione di impegno ad effettuare le opere da parte del Comune entro i successivi tre anni.

7. Quest'ultimo provvedimento dovrà stabilire l'importo di EURO per metro cubo o per metro quadrato di costruzione, determinato come rapporto fra il costo complessivo delle opere e degli edifici che fruiranno delle opere medesime, sia esistenti che realizzabili ai sensi degli strumenti urbanistici.

8. Il richiedente la concessione edilizia dovrà versare una somma pari al costo delle opere, così come determinato dalla deliberazione con la quale il Comune ha approvato l'opera e se ne è assunta l'esecuzione.

9. Quando l'opera assunta dal Comune riguardi più richiedenti concessioni edilizie, il costo dovrà essere integralmente ripartito tra gli stessi, secondo gli accordi che si dovranno previamente raggiungere e documentare al Comune. In tal caso il contributo di concessione è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (un terzo) o del minor costo delle opere da realizzare.

ART. 5 CALCOLO DEI VOLUMI E DELLE SUPERFICI

1. Al fine della determinazione del contributo di concessione, il volume delle costruzioni residenziali è computato a metro cubo vuoto per pieno, comprensivo quindi di tutto il volume che si prevede di edificare, entro e fuori terra, misurato dal piano di calpestio più basso all'estradosso dell'ultimo solaio o del tetto, escluso il manto di copertura, nel caso che il sottotetto sia usufruibile. Il sottotetto è considerato usufruibile qualunque sia l'altezza del locale (indipendentemente dall'altezza), anche se si sostanzia in volume tecnico.

2. Il contributo di concessione è commisurato esclusivamente all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, per i seguenti interventi:

a) costruzioni e impianti destinati alla conservazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli;

b) costruzioni ed impianti destinati ad ospitare allevamenti soggetti a procedura ordinaria di valutazione ambientale ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988 n. 28, come da ultimo modificata dall'art 30 della legge provinciale 8 settembre 1997 n. 13. Detti allevamenti sono quelli con oltre n. 40.000 posti di pollame, n. 1.400 posti di suini da produzione (di oltre 30 kg.), n. 550 posti di scrofe, n. 150 UBA (bovini) da latte, n. 400 UBA (bovini) da ingrasso, n. 10.000 posti per conigli, oltre 5 ha di superficie di vasche per la piscicoltura;

c) costruzioni ed impianti industriali, artigianali, di trasporto nonché destinati al commercio all'ingrosso;

d) impianti di risalita.

Il contributo viene calcolato a metro quadrato di superficie utile di calpestio ed è pertanto esclusa la superficie di tutti gli elementi verticali (murature interne e perimetrali, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio dei piani oltre al primo), delle soffitte non usufruibili con un'altezza media ponderale inferiore a mt. 1,50, dei porticati e dei locali destinati a parcheggio di pertinenza.

3. Il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e al costo di costruzione per attività direzionali, commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, nonché per le attività dirette alla prestazione di servizi ed è calcolato a metro quadrato di superficie utile di calpestio, con le esclusioni di superficie di cui al comma 2.

4. Il contributo di concessione per i complessi ricettivi turistici all'aperto è commisurato alle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria ed è calcolato a metro quadrato di area occupata.

Per le strutture edilizie ricettive permanenti il contributo è commisurato anche al costo di costruzione, ed è calcolato a metro cubo vuoto per pieno, con le modalità di cui al comma 1.

5. Per il calcolo di contributo di concessione per le costruzioni residenziali si utilizzano i seguenti criteri:

Categoria A1/a che comprende tutte le costruzioni, prime case destinate a scopo abitativo primario, aventi i seguenti requisiti costruttivi: volume residenziale lordo

abitabile e volume lordo dei vani accessori/complementari non superiore complessivamente a 600 mc. Per volume residenziale lordo abitabile si intende il volume abitabile comprensivo di solai, murature, tramezze, sguinci, vani di porte finestre, eventuali rampe scala interne all'appartamento. Per vani accessori/complementari si intendono le cantine, soffitte, centrali termiche, logge, balconi chiusi su cinque lati, autorimesse, ingressi e vani scala non interni al volume abitabile, ma comunque di proprietà esclusiva.

Categoria A1/b che comprende tutte le costruzioni, prime case destinate a scopo abitativo primario che esuberano rispetto alle caratteristiche della Categoria A1/a senza avere i requisiti previsti dal D.M. 02.08.1969 per l'edilizia residenziale di lusso.

Categoria A2 che comprende tutte le costruzioni destinate a residenza turistico-stagionale e ad uso non continuativo (casa vacanza e tutte le seconde case).

ART. 6 CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO

1. Il cambio di destinazione d'uso comporta la corresponsione dell'eventuale differenza, calcolata in base alle tariffe in vigore al momento del rilascio del nuovo titolo autorizzativo, fra il contributo per la categoria precedente e l'attuale.
2. La destinazione d'uso in essere delle singole unità immobiliari è quella risultante dal provvedimento di concessione, ovvero dalla licenza edilizia, ovvero dallo stato di fatto per gli immobili costruiti antecedentemente all'entrata in vigore della legge 17.08.1942 n. 1150 e della legge 6.08.1967 n. 765 per i rispettivi ambiti territoriali.
3. All'interno della stessa categoria tipologico-funzionale, la trasformazione in locali principali di locali pertinenziali, che non possano essere valutati come meri volumi tecnologici secondo le norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune, non comporta trasformazione d'uso e quindi è esente dal pagamento del contributo di concessione.
4. La destinazione d'uso originaria di un manufatto è da considerarsi dismessa solo nei seguenti casi:
 - Revoca espressa del certificato di agibilità/abitabilità;
 - Emissione di ordinanza sindacale di inagibilità alloggio e/o manufatto ai fini igienici e/o statici;
 - Sia stata richiesta ed accettata dal Comune la riduzione dell'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili, escludendo la fattispecie del non utilizzo di fatto, sussistendo i requisiti previsti dall'art 8 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.
 - L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, superabile solo con interventi previsti dalla L.P. 05.09.1991 n. 22, art. 77-bis, comma 1 lettere c), d), e) ed f) con l'esclusione quindi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
L'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a) Gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del

tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

- b) Gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia.

1. Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo in sede di rilascio della concessione per l'uso precedente.

ART. 7 PIANO DI LOTTIZZAZIONE

1. L'incidenza del contributo di concessione per le costruzioni previste da un piano di lottizzazione di iniziativa privata, ove la convenzione preveda l'assunzione da parte del proprietario dell'onere di realizzare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dell'eventuale cessione delle aree necessarie, è ridotto delle quote commisurate alle spese di urbanizzazione.

2. Il Consiglio comunale con la deliberazione di autorizzazione del piano di lottizzazione di iniziativa privata può determinare un aumento, fino ad un massimo del 30 per cento, dell'incidenza del contributo di concessione, in relazione alla natura dell'insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona, nonché allo stato delle opere di urbanizzazione.

3. Ai sensi dell'art. 54, comma 2, della legge, qualora il Comune intenda realizzare in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, gli oneri relativi possono essere sostituiti, in sede di convenzione, dal contributo per le opere di urbanizzazione, eventualmente aumentato fino ad un massimo del 30 per cento. In tal caso il contributo corrispondente è versato al Comune prima del rilascio della concessione edilizia, con le modalità stabilite dalla convenzione.

4. L'eventuale edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione d'ufficio è subordinata alla redazione di un piano di lottizzazione integrativo ed al pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione in misura doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento del rilascio delle relative concessioni edilizie.

ART. 8 ESENZIONE TOTALE

1. Ai sensi dell'art. 111 della legge, il contributo di concessione non è dovuto:

a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:

1) opere da realizzare nelle zone agricole in funzione della coltivazione del fondo, con esclusione delle costruzioni e degli impianti di cui all'art. 109, comma 1, lettera a), destinati, anche solo parzialmente, alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi, nonché delle costruzioni ed impianti destinati agli allevamenti di cui all'art. 109, comma 1, lettera b).

Alla domanda di esenzione dovrà essere allegata relazione descrittiva dell'attività agricola dimostrante l'effettiva necessità delle opere ai fini della coltivazione del fondo, nonché planimetria dei fondi agricoli collegati alla attività dell'azienda, unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla diretta coltivazione dei fondi stessi.

Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di convenzione che recepisca le condizioni sopradescritte unitamente all'impegno a mantenere inalterata la pertinenzialità del manufatto rispetto ai fondi.

2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica, anche se ricadenti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

3) fabbricati ad uso residenziale da realizzare nelle zone agricole, nel limite di 400 metri cubi di costruzione e purché costituiscano prima abitazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990 n. 28 (Istituto Agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)". L'esenzione è comunque subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 2.

b) per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi 600 metri cubi di volume e a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente. L'esenzione è comunque subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 2.

c) per le modificazioni che non comportano aumento di volume o mutamento della destinazione d'uso e che sono necessarie per migliorare le condizioni igieniche, statiche o funzionali delle costruzioni esistenti.

Trattasi di modifiche che nell'ambito della destinazione d'uso originaria permettono di adeguare l'immobile alla normativa in materia igienico sanitaria, ovvero intervenire al fine di garantire il miglioramento delle strutture portanti principali quali ad esempio i pilastri, i collegamenti verticali ed orizzontali, ecc.

d) per parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari.

I parcheggi devono essere collegati da un rapporto di funzionalità con gli immobili dei quali costituiscono pertinenza. Inoltre beneficiano dell'esenzione anche tutti gli spazi di manovra che siano effettivamente funzionali all'utilizzabilità dei parcheggi.

e) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche; per le opere pubbliche o di interesse generale, ivi comprese le strutture di carattere religioso destinate ad uso pubblico e gli interventi di edilizia abitativa pubblica, realizzate dagli enti istituzionalmente competenti; per le opere di urbanizzazione, eseguite in attuazione di strumenti urbanistici o concordate con il Comune.

Per le opere di carattere religioso non vi è alcuna differenza fra tipo di confessione, purché l'opera presenti obiettivamente le caratteristiche di interesse generale. La funzione pastorale non si esaurisce nell'attività di celebrazione del culto, potendosi esprimere, infatti, anche attraverso iniziative collaterali quali iniziative ricreative e culturali.

f) per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

g) per i nuovi impianti, lavori, opere ed installazioni relativi alle energie rinnovabili e alla conservazione ed al risparmio dell'energia.

In tale fattispecie sono compresi tutti gli interventi finalizzati ad incentivare la realizzazione di soluzioni che permettono un risparmio energetico quali ad esempio impianti di energia eolica, pompe di calore e centraline, nonché

realizzazione di cappotti termici o simili sulle facciate degli edifici costruiti antecedente all'entrata in vigore della legge 30.04.1976, n. 373.

h) per le pertinenze funzionali agli interventi di cui alla lettera e).

In questa categoria ricadono tutti i manufatti che hanno carattere accessorio rispetto all'opera principale e sono collegati ad essa da un vincolo durevole, al fine di accrescerne l'utilità.

i) per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggiore onere in dipendenza dagli aggiornamenti nel frattempo intervenuti.

2. Al fine del riconoscimento dell'esenzione totale di cui agli interventi indicati al comma 1, lett. a) e lett. b), devono sussistere i seguenti requisiti:

a) l'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente;

b) il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine lavori;

c) il richiedente ed il suo coniuge, purchè non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà (esclusa nuda proprietà), usufrutto, uso ed abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale.

L'esenzione per la prima abitazione è subordinata alla stipulazione con il Comune di Moena una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso del predetto periodo, l'interessato decade dai benefici concessi ed il Comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il Comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione.

3. Per le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato da chiunque abbia titolo al godimento del bene in base a provvedimento dei competenti organi dell'amministrazione, il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria.

ART. 9 ESENZIONE PARZIALE

1. Ai sensi dell'art. 111 della legge, sono parzialmente esenti dal contributo di concessione:

a) le costruzioni che costituiscono la prima abitazione, qualificata non di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, limitatamente ai primi 400 metri cubi di volume. In tal caso il contributo viene calcolato in base alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria e, quindi, ridotto di un terzo.

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione devono sussistere i seguenti requisiti:

- a) l'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente;
- b) il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine lavori;
- c) il richiedente ed il suo coniuge, purché non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale.

L'esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso del predetto periodo, l'interessato decade dai benefici concessi e il Comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione.

Il Comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione;

2. le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato, da chiunque abbia titolo al godimento del bene in virtù di un provvedimento amministrativo che lo legittimi, per le quali il contributo di concessione viene commisurato solo all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria e quindi ridotto di un terzo.

Il costo medio di costruzione al quale rapportare l'incidenza del contributo sarà quello della categoria di appartenenza della costruzione medesima.

Non vengono considerati gli immobili di cui si possiede la nuda proprietà oppure una quota di proprietà inferiore al 40%.

3. I richiedenti la concessione edilizia di nazionalità straniera o residenti all'estero, con esclusione degli iscritti all'A.I.R.E. non possono beneficiare dell'esenzione parziale o totale di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

ART. 10 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI

1. I proventi delle concessioni, ai sensi dell'art. 112 della legge, sono introitati nel bilancio del Comune e sono destinati alla realizzazione ed alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici nonché all'acquisizione di aree ed immobili per l'edilizia abitativa.

ART. 11 RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE

1. Qualora non vengano realizzate, in tutto o in parte, le costruzioni per le quali sia stato versato il contributo di concessione, il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme, con l'esclusione degli interessi. Si applicano le seguenti modalità:
 - a) qualora le opere non vengano realizzate parzialmente, il rimborso viene disposto solo dopo il rilascio della relativa variante alla concessione o autorizzazione edilizia;
 - b) qualora le opere non vengano realizzate totalmente, il rimborso viene disposto trascorso un anno dal rilascio della concessione edilizia salvo che l'interessato non rinunci alla concessione prima del decorso del termine annuale.
Deve, altresì, ammettersi la restituzione del contributo nelle ipotesi di:
 - a) decadenza della concessione per il sopravvenire di nuove previsioni urbanistiche;
 - b) annullamento della concessione per vizi di legittimità, al quale segua, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure, la riduzione in pristino;
 - c) imposizione di un contributo illegittimo o maggiore rispetto a quanto dovuto.
2. Nei casi predetti il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme ad esclusione degli interessi.
3. Non sono rimborsabili i costi delle opere realizzate dal concessionario e la parte di spesa addebitata al concessionario qualora la realizzazione delle opere sia stata assunta dal Comune. Restano salve diverse previsioni contenute nella convenzione stipulata col Comune. In caso di lottizzazione, l'eventuale rimborso delle somme pagate è determinato nella convenzione.
4. Non si dà luogo al rimborso per somme inferiori a Euro 51,65.

ART. 12 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

1. Qualora la concessione ad edificare sia rilasciata per la demolizione di volumi esistenti e contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul medesimo lotto, il contributo di concessione è ridotto della somma corrispondente al contributo relativo al volume esistente da demolire, calcolato secondo le disposizioni del Regolamento stesso per la relativa categoria tipologico- funzionale purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il volume esistente da demolire non risulti dimesso rispetto alla sua originaria destinazione d'uso;
 - b) la realizzazione della nuova costruzione sul medesimo lotto non richieda un aumento significativo della dotazione delle opere di urbanizzazione.In tal caso, prima del rilascio della concessione, dovrà essere accertata da parte del Comune la cubatura esistente e la categoria di appartenenza.

2. Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo per l'edificazione della volumetria prevista in demolizione.
3. Non è prevista alcuna decurtazione del contributo se la ricostruzione non è immediatamente conseguente alla demolizione in modo tale da poter considerare entrambi gli interventi come parte di un intervento unitario.
4. La destinazione d'uso in essere delle singole unità immobiliari è quella risultante dal provvedimento di concessione, ovvero dalla licenza edilizia, ovvero dallo stato di fatto per gli immobili costruiti antecedentemente all'entrata in vigore della legge 17.08.1942 n. 1150 se ricadenti nei centri abitati e della legge 6.08.1967 n. 765 se esterni agli stessi.
5. Nel caso di concessione edilizia relativa alla sola ricostruzione di volumetrie precedentemente demolite con altro atto concessorio, il contributo di concessione dovuto dovrà essere computato ex novo su tutte le volumetrie di progetto, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.